

## **Il D.Lgs. 128/2010 e il catalogo degli illeciti amministrativi in materia di autorizzazione integrata ambientale**

*A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta*

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, si aggiunge un importante tassello al compendio normativo in materia ambientale rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006.

L'incessante *work in progress* del Testo unico ambientale si arricchisce così di una fase ulteriore: il comma 24 del citato articolo 2 del decreto legislativo 128/2010 introduce dopo l'articolo 29 del D.Lgs. n. 152/2006 un nuovo Titolo III-*bis* denominato "L'autorizzazione integrata ambientale", corredato da cinque nuovi allegati (precisamente, allegati VIII-XII alla Parte seconda): in tal modo, anche la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, dapprima tenuta separata nel precedente D.Lgs. n. 59/2005, viene veicolata nel *corpus iuris* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con il vantaggio di agevolarne la consultazione, anche in connessione con le innumerevoli disposizioni ambientali correlate.

In precedenza, l'attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (*integrated pollution prevention and control*) era stata affidata al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.<sup>1</sup> La finalità della direttiva comunitaria era conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, prevedendo il rilascio di un'autorizzazione unica per attività industriali e agricole con un notevole potenziale inquinante, con obiettivo unificato di

---

<sup>1</sup> A sua volta il D.Lgs. n. 59/2005 era stato preceduto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 "Attuazione della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento", valevole tuttavia solo per gli impianti esistenti.



protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, in modo da garantire un approccio effettivo integrato da parte di tutte le autorità competenti.

Nel frattempo, a livello comunitario la direttiva 96/61/CE era stata ampiamente superata dalla Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.<sup>2</sup>

Con il D.Lgs. 128/21010 l'Italia dà finalmente recepimento e attuazione alla Direttiva 2008/1/CE,<sup>3</sup>abrogando il decreto legislativo 59/2005 (art. 4 del richiamato decreto n. 128/2010).

Con il nuovo decreto, il sistema sanzionatorio in materia di autorizzazione integrata ambientale, originariamente previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 59/2005, è oggi sostituito dalle previsioni dell'articolo 29-*quattordices* del D.Lgs. n. 152/2006: i commi da 1 a 3 del menzionato articolo 29-*quattordices* sono dedicati alle condotte penalmente rilevanti, mentre i successivi commi da 4 a 6 del medesimo articolo sono riservati alla disciplina amministrativa sanzionatoria.

A seguito della riforma, il catalogo degli illeciti amministrativi in materia di autorizzazione integrata ambientale rimane invariato rispetto alle previgenti violazioni amministrative previste dal D.Lgs. 59/2005, poiché ai commi da 4 a 6 dell'art. 16 del decreto legislativo 59/2005 corrispondono gli omologhi numeri dell'attuale articolo 29-*quattordices* del D.Lgs. n. 152/2006, come risulta novellato dal D.Lgs. 128/2010.

Apri l'impianto amministrativo sanzionatorio in materia di autorizzazione integrata ambientale, il comma 4° del neo introdotto articolo 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/2006: la norma prevede sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria con forbice edittale da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione che obbligatoriamente deve precedere l'attuazione di quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 1. Mentre la condotta del gestore che non rispetta le prescrizioni dell'autorizzazione integrata già rilasciata è penalmente rilevante, risulta sanzionata sul piano puramente amministrativo la mancata trasmissione delle comunicazioni che precedono l'avvio dell'attività autorizzata. Come già rilevato, la disposizione sanzionatoria ripete il dato testuale del previgente comma 4° dell'art. 16 del D.Lgs. 59/2005.

Allo stesso modo, il comma 5° del medesimo articolo 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/2006, corrispondente al pregresso 5° comma dell'art. 16 del D.Lgs. 59/2005 stabilisce la sanzione

---

<sup>2</sup> L'Articolo 22 "Abrogazione" della direttiva 2008/1/CE dispone che la direttiva 96/61/CE, modificata dagli atti di cui all'allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato VI, parte B.

<sup>3</sup> Sul punto va ricordato che il 25 gennaio 2010 la Commissione europea aveva presentato un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro l'Italia (procedura d'infrazione 2008/2071) per non aver adottato le misure necessarie affinché gli impianti industriali contemplati dalla direttiva 2008/1/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC) funzionino secondo i requisiti previsti dalla direttiva stessa.

amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro a carico del gestore che omette di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-*decies*, comma 2. Il precetto del richiamato articolo 29-*decies*, rubricato "Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale", al 2° comma dispone che, a far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmetta all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione medesima.

Infine, chiude il sistema amministrativo sanzionatorio in tema di IPPC, il 6° comma dell'art. 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/2006: la norma statuisce sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista dall'articolo 29 -*quater*, comma 8; nel disciplinare la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, tale comma 8 prevede che nell'ambito della conferenza dei servizi, l'autorità competente possa richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive.

In base alla lettura coordinata della norma di precetto e della disposizione sanzionatoria, si considera tardiva la presentazione delle allegazioni documentali integrative che supera il termine di novanta giorni o il più stringente termine indicato dall'autorità competente; invece, non integra l'illecito amministrativo la condotta di ritardo sorretta da giustificata motivazione debitamente documentata.

Stefania Pallotta

*Publicato il 24 ottobre 2010*

Parte del presente testo è tratto dal corso a cura dell'autrice  
"Vademecum per la contestazione ambientale e l'ingiunzione ambientale –  
Aggiornato al D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128"  
Vedi pagina "corsi&formazione" in [www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net)